REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 1404

SEDUTA DEL 28 LUG. 2009

FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT

DIPARTIMENTO

OGGETTO L.R. n° 16/93 - art. 11 - Approvazione regolamento Collegio Regionale dei maestri di Sci - Presa d'atto -

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 28 LUG. 2009 alle ore 16,00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Vito **DE FILIPPO**	Presidente	X	
2.	Vincenzo **SANTOCHIRICO**	Vice Presidente	X	
3.	Antonio **AUTILIO**	Componente		X
4.	Innocenzo **LOGUERCIO**	Componente	X	
5.	Antonio **POTENZA**	Componente	X	
6.	Gennaro **STRAZIUSO**	Componente	X	
7.	Vincenzo **VITI**	Componente	X	

Segretario: *(Avv. A. Pasquale GOLIA)*

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° pagine compreso il frontespizio e di N° allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

○ Prenotazione di impegno N° UPB Cap. per €

○ Assunto impegno contabile N° UPB Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ○ integrale ○ per estratto

VISTO il D.L.vo 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998;

VISTE le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e 1380 del 5 luglio 2005;

VISTA la D.G.R. 2017 del 05 ottobre 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006 concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

VISTA la legge Regionale 29 marzo 1993, n° 16 riguardante "Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della legge 8/3/1991, n° 81;

VISTO in particolare l'art. 11 della Legge Regionale n° 16/93 che ha previsto l'istituzione del Collegio Regionale dei Maestri di sci ed ha altresì stabilito che i regolamenti relativi all'organizzazione e funzionamento del predetto organismo sono adottati dall'assemblea ordinaria del Collegio stesso ed approvati con deliberazione della Giunta Regionale e pubblicati sul BUR;

VISTA la DGR n. 785/09 con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta nomina del Collegio Regionale dei Maestri di Sci;

VISTO il verbale n.2 del 06/06/2009 dell'Assemblea del Collegio Regionale dei Maestri di sci che ha provveduto in data 06/06/2009 ad adottare il Regolamento di che trattasi (all.1) ;

RITENUTO di provvedere in merito

Su proposta dell'Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

AD unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte

1. di approvare Il Regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento del Collegio Regionale dei Maestri di Sci (allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2. di disporre la pubblicazione sul BUR del presente provvedimento in forma integrale.

L'ISTRUTTORE

(Donatina LUCIA)

IL RESPONSABILE P.O.

(dr. Mauro Armando TITA)

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Ornella SALVATORE)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

ALL. 1

Collegio Maestri di Sci
Regione Basilicata

(approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1404 del 28/7/09)

Regolamento

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: NORME REGOLATRICI

Il Collegio è organo di autodisciplina e autogoverno della professione di Maestro di Sci ed ha il compito di svolgere tutte le funzioni concernenti la categoria dei maestri di sci.

Il presente regolamento è redatto ai sensi della legge Regione Basilicata 29 marzo 1993 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni recante norme per la" Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della legge 8 marzo 1991(della legge-quadro per la professione di maestro di sci).

Titolo II: ORGANI DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI

ART. 2: ORGANI DEL COLLEGIO

Gli organi del Collegio sono:

a) L'Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Consiglio Allargato;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Titolo III: L'ASSEMBLEA DEL COLLEGIO DEI MAESTRI DI SCI

ART. 3: COMPOSIZIONE

L'Assemblea è composta da tutti i Maestri di Sci iscritti all'Albo del Collegio Regionale.

ART. 4: COSTITUZIONE

L'Assemblea validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno degli iscritti al Collegio, e, in seconda convocazione, con un numero dei presenti non inferiore a 5.

ART. 5: CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre, di ogni anno ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera del Consiglio stesso o in seguito a richiesta di almeno 1 / 5 dei membri del Collegio.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, o fax, o posta elettronica, almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere le seguenti indicazioni: il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima convocazione e il giorno, l'ora e il luogo in seconda convocazione, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio Regionale assistito dal Segretario del Collegio stesso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Collegio regionale l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente del Collegio o dal Maestro di Sci più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di verificare il numero dei partecipanti e la loro legittimazione e, quindi, dichiara la validità o meno dell'Assemblea.

Il Segretario ha il compito di assistere il Presidente nello svolgimento di tutte le attività amministrative concernenti l'Assemblea e di verbalizzare tutti gli atti assembleari.

Nel caso di assenza o impedimento del Segretario del Collegio Regionale, le sue funzioni sono svolte da uno degli iscritti al Collegio, eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

ART. 6: COMPETENZE

Le competenze dell'Assemblea sono quelle previste dall'art. 11, comma 2, della legge Regione Basilicata n. 16 / 93.

ART. 7: DELEGHE

Non sono previste deleghe.

ART. 8: DELIBERAZIONI

Sono valide le deliberazioni dell'Assemblea approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Il voto viene espresso per alzata di mano, nel caso di incertezza sul risultato della votazione, il Presidente può disporre che la votazione avvenga mediante l'utilizzo di apposite schede.

ART. 9: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri eletti fra gli iscritti al Collegio Regionale come previsto dall'art. 11, comma 1, della legge Regione Basilicata n. 16 / 93. Tra i quattro membri del Consiglio dovrà far parte almeno un Maestro di Sci per ciascuna delle figure previste dalla vigente legge Regionale; ove ciò non si verificasse, sarà cooptato il primo dei non eletti appartenente a tale figura, in sostituzione dell'ultimo degli eletti.

Ogni membro resta in carica per 4 anni e può essere rieletto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite quando siano presenti perlomeno 2 Consiglieri e il Presidente. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo i casi previsti dal presente statuto.

ART. 10: ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea del Collegio a mezzo di apposite schede.

Ciascun elettore può indicare un numero massimo di 3 nominativi sulla scheda.

Terminate le votazioni, il Presidente, assistito da 3 scrutatori, eletti dall'assemblea per alzata di mano, da inizio alle operazioni di scrutinio. Le schede che contengono un numero superiore a 4 nominativi sono nulle. Al termine dello scrutinio il Presidente da lettura del risultato all'assemblea, ne redige il verbale e provvede ad inviarlo al Collegio Nazionale ed al competente Assessorato della Regione Basilicata.

ART. 11: DECADENZA

Il Consiglio Direttivo decade in seguito alle dimissioni della metà più uno dei Consiglieri o del solo Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade altresì qualora non provveda agli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e/o dal presente regolamente.

ART. 12: FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

a) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e, su delega dell'Assemblea, i Revisori dei Conti;

b) cura la tenuta dell'Albo Regionale dei Maestri di Sci;

c) indica al competente Assessorato, scegliendo in base a meriti sportivi e professionali, i nominativi dei componenti delle commissioni previste dall'art. 7 legge Regionale 16 / 93;

d) provvede alla gestione finanziaria del Collegio;

e) stabilisce la quota annuale, le modalità di pagamento dell'iscrizione al Collegio;

f) designa i rappresentanti del Collegio presso Enti e Organizzazioni;

g) propone alla Giunta Regionale le tariffe per l'esercizio della professione di Maestro di Sci di cui all'art. 11, comma terzo della Legge regionale 16 / 93;

h) nomina le commissioni con incarichi speciali: i componenti di tali commissioni vengono nominati tra tutti gli appartenenti al Collegio e vengono presiedute da un componente del Consiglio Direttivo;

i) decide sulla divisa regionale sentito il parere del Consiglio Allargato;

j) provvede ad ogni ulteriore adempimento previsto dalla Legge 81 / 91 e dalla Legge Regione Basilicata 16 / 93.

ART. 13: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno 3 volte l'anno.

Deve essere altresì convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri.

La convocazione deve essere inviata a pena di nullità 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

In casi di particolare urgenza, il termine di 7 giorni può essere ridotto a 24 ore.

La convocazione può essere inviata anche a mezzo fax, posta elettronica (e-mail), o telegramma e deve contenere l'ora, il giorno, il luogo ove avverrà la riunione, nonché l'indicazione, anche sommaria, degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo si può riunire in via telematica.

In caso di impedimento o inadempimento del Presidente o del Vice-Presidente agli obblighi previsti dai precedenti commi del presente articolo, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo il componente più anziano del Consiglio stesso.

ART. 14: IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti e esprime doppia preferenza nelle decisioni del Consiglio Direttivo;.

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio.

Spetta al Presidente, su delibera del consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente presiede l'Assemblea e ne verifica la regolare costituzione ai sensi degli Artt. 3, 4 e 5 del presente statuto. Il Presidente rilascia le tessere di riconoscimento per l'iscrizione all'Albo Professionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità.

Il Presidente in caso di forza maggiore, può delegare delle proprie funzioni ad un Vice Presidente dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

ART. 15: IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo e svolge la funzione di sostituire il Presidente impedito con delle deleghe specifiche e temporanee.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti.

ART. 15 BIS: CONSIGLIO ALLARGATO

Il Consiglio Allargato è costituito da un rappresentate nominato da ogni Scuola di Sci riconosciuta dalla Regione Basilicata e da un rappresentante dei maestri di sci che esercitano la professione in modo autonomo per ogni stazione sciistica regionale: le modalità di elezione dei rappresentanti delle stazioni sciistiche vengono stabilite in sede d'Assemblea dei maestri di sci autonomi presenti.

Il Consiglio Allargato, anche se non presente nella legge regionale, ha solo funzioni consultive e viene convocato dal Presidente del Collegio ogni qualvolta siano da discutere argomenti di particolare rilevanza.

ART. 16: IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e può essere eletto anche tra persone esterne al Collegio.

Il Segretario ha il compito di:

a) gestire il funzionamento degli uffici;

b) coordinare la tenuta dell'Albo, controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni;

c) predisporre tutto il materiale necessario alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

d) inviare le convocazioni per l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;

e) redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

Il Segretario può essere anche nominato tesoriere.

ART. 17: IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, anche tra persone esterne al Collegio, ed ha il compito di curare la regolare tenuta della contabilità del Collegio stesso.

ART. 18 : IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti nel numero di 2 sono nominati a maggioranza dall'Assemblea o, su delega, dal Consiglio Direttivo stesso.

Titolo IV: L'ALBO PROFESSIONALE

ART. 19: DIVIETO DI ISCRIZIONE IN PIÙ ALBI PROFESSIONALI

Gli iscritti all'Albo professionale della Regione Basilicata non possono essere contemporaneamente iscritti all'Albo di un'altra Regione.

ART. 20: TENUTA DELL'ALBO PROFESSIONALE

La regolare tenuta dell'Albo costituisce compito del Consiglio Direttivo che ne deve curare tutti gli aggiornamenti con la massima tempestività.

L'Albo e gli aggiornamenti successivi devono essere trasmessi al competente Assessorato della Regione Basilicata.

L'iscrizione al Collegio ha validità annuale e precisamente dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

ART. 21: ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 29 Marzo 1993 n. 16 art. 3 comma 1, sono iscritti all'Albo professionale tutti i Maestri di Sci iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 4 della Legge Regionale 29 marzo 1993 n. 16.

Tutti coloro che non rientrano nella predetta norma, ma che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente, per iscriversi al Collegio Regionale della Basilicata devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo del Collegio.

La domanda deve contenere:

a) i dati anagrafici;

b) l'indicazione della residenza;

c) l'indicazione della cittadinanza;

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che verrà richiesta dal Consiglio del Collegio.

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, corredata della documentazione completa, il Consiglio dovrà deliberare.

Copia della delibera dovrà essere inviata all'interessato nei 10 giorni successivi.

ART. 22: RINNOVI ANNUALI

Ciascun iscritto all'Albo deve provvedere al pagamento della quota associativa entro la fine del mese di dicembre dell'anno di validità del tesseramento.

Ciascun iscritto, ai sensi dell'art. 5 della L. R. Basilicata n. 16 / 93, deve produrre ogni 3 anni la certificazione di frequenza al corso di aggiornamento.

ART. 23: TRASFERIMENTO AD ALTRO ALBO PROFESSIONALE

I trasferimenti ad altro Albo professionale devono essere richiesti all'Albo di appartenenza.

Non è ammesso il trasferimento del maestro sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall'esercizio della professione.

ART. 24: SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE

La sospensione dell'iscrizione all'Albo professionale avviene per i seguenti motivi:

a) a seguito di provvedimento disciplinare;
b) a seguito di provvedimento penale con interdizione temporanea;
c) per temporanea inabilità medico sanitaria;
d) per mancata frequenza ai corsi di aggiornamento professionale;
e) per mancato pagamento delle quote di iscrizione annuale;
f) per inosservanza alle norme di deontologia professionale.

La cancellazione dall'Albo professionale avviene per i seguenti motivi:

a) su domanda;
b) per trasferimento ad Albo professionale di altra Regione, Provincia o Stato;
c) per mancato pagamento della quota di iscrizione annuale protratto per 2 anni consecutivi;
d) per radiazione a seguito di:
  1) provvedimento disciplinare;
  2) condanna penale passata in giudicato con interdizione permanente.

ART. 24 BIS:

L'Assemblea dei Maestri di Sci, su proposta di uno di essi, può riconoscere la qualifica di " **Maestro di Sci Benemerito**" e **"Maestro di Sci honoris causa"** rispettivamente a maestri di sci ed a persone che si siano particolarmente distinte nella divulgazione dell'insegnamento dello sci, nella tutela della figura del maestro di sci o nell'interesse della categoria.

Il titolo di "Maestro di sci Benemerito", da riportare nel fascicolo personale, determina l'iscrizione gratuita al Collegio, la facoltà di usufruire dei benefici previsti dal Collegio per i maestri di sci, nonché la concessione di uno specifico distintivo; il titolo di "Maestro di Sci honoris causa" determina la concessione di uno specifico attestato, non valido per l'esercizio della professione.

Titolo V: PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:

ART. 25: SANZIONI DISCIPLINARI

Possono essere adottate dal Consiglio Direttivo, previo procedimento disciplinare di cui al successivo art. 26, le seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'Albo fino a 2 anni;
d) radiazione.

ART. 26: IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Per i maestri iscritti all'Albo Professionale, che abbiano compiuto violazione delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio Nazionale, o di norme di comportamento previste dalla legislazione vigente, viene attivato procedimento disciplinare con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente da notizia dalla deliberazione all'interessato con lettera raccomandata contenente la contestazione degli addebiti e la fissazione di un termine, non minore di 15 giorni, per le contro-deduzioni, scaduto il termine, il Consiglio Direttivo fissa apposita alla quale l'interessato viene invitato, con lettera raccomandata, a partecipare.

L'interessato può farsi assistere da persona di sua fiducia.

Al termine della seduta, o di eventuale prosecuzione, ove sussistano necessità istruttorie, il Consiglio Direttivo emette il provvedimento, assunto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.

La comunicazione del provvedimento deve essere effettuata all'interessato con lettera raccomandata A. R. , dal cui ricevimento decorrono i termini per le impugnative.

In caso di provvedimento definitivo di sospensione dall'iscrizione all'Albo Professionale, deve essere richiesta dal Consiglio Direttivo, al maestro la temporanea restituzione dell'attestato di iscrizione ed il distintivo.

In caso di cancellazione dall'Albo Professionale devono essere ritirati in via definitiva l'attestato di iscrizione ed il distintivo dei Maestri di Sci, e ne deve essere data comunicazione alle autorità competenti ed al Collegio Nazionale.

La competenza a procedere disciplinarmente, nei confronti di un componente del Consiglio Direttivo, spetta al Consiglio Direttivo di un Collegio vicino, determinato dal Collegio Nazionale.

Titolo VI: RICORSI

ART. 27: RICORSI AVVERSO LE DELIBERAZIONI DALL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I provvedimenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

ART. 28: RICORSI CONTRO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo debbono essere presentati al Collegio Nazionale entro 30 giorni dalla loro comunicazione.

La presentazione del ricorso sospende, fino alla decisione di tale Collegio, l'esecutività del provvedimento impugnato.

TITOLO VII: SCUOLE DI SCI

ART. 29: Elenco regionale ed organico delle Scuole di Sci

Le Scuole di Sci, quali unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare l'attività in modo coordinato, sono riconosciute dalla Giunta Regionale e

sono iscritte in un apposito elenco che viene aggiornato ogni anno all'inizio della stagione invernale.
Le Scuole di Sci riconosciute in Basilicata debbono inviare ogni anno entro il 15 di dicembre al Collegio regionale l'elenco dei maestri di sci iscritti nel proprio organico, precisando i nomi del Presidente e del/dei Direttore/i.

TITOLO VIII: TARIFFE PROFESSIONALI

ART. 30: Rispetto delle tariffe regionali

Il Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Allargato, deve ogni anno stabilire le tariffe professionali nei suoi valori massimi e minimi ammissibili: dette tariffe debbono essere rese note all'Assemblea Ordinaria del Collegio e debbono essere comunicate agli Assessorati competenti della Regione Basilicata.

Il superamento delle tariffe massime, sia per l'attività associata che autonoma, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa prevista dalla legislazione regionale vigente.
Il mancato rispetto delle tariffe minime, al solo scopo di evitare una sleale concorrenza, dà luogo a normali provvedimenti disciplinari.
Le Scuole di Sci della Regione Basilicata nell'elenco da inviare a norma di questo articolo dovranno altresì riportare in calce le tariffe che saranno applicate nella stagione successiva.

Montemurro (PZ),
6.6.2009

L'assemblea

Collegio Maestri di Sci Regione Basilicata

VERBALE N° 2
06 - 06 - 2009

Oggetto: Verbale Prima Assemblea Collegio Regionale Basilicata

In data odierna, si e' riunito il Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Basilicata in localita' ``La Romantica", lago del Pertusillo Montemurro (PZ). Sono presenti i maestri Aulicino Angelo, Castronuovo Donato, Colasanti Mario, Conversano Michele, Conversano Paolo, Coviello Decio, Filippi Donato, Langone Dario, Limongi Fabio, Priore Antonio. In base alla Legge Regionale 16/93, si e' verificato il numero legale dei maestri di sci presenti. L'assemblea composta da 10 maestri di sci ha raggiunto il numero legale. Il consiglio direttivo vista la L.16/93, votato il 21 Aprile 2009, ha proposto una versione preliminare del regolamento e discusso tutti gli articoli presenti e ascoltato i pareri di tutti i presenti in merito alla bozza di regolamento. Si e' votato per il Consiglio Allargato (Art.2, e Art. 15 Bis). Si e' votato sui metodi di convocazione dell'assemblea impedite le deleghe modificando i precedenti Art.4 e Art.7. Si e' votato per eliminare il secondo comma dell'articolo 9 che prevede nuove figure di maestri di sci e la loro annessione nel consiglio direttivo. E' stata modificata la versione originale dell'Art. 12 comma c). Si e' votato sulla quota associativa e deliberato 150 euro per l'anno 2009 da versare straordinariamente entro fine luglio 2009. Si e' votato per designare i delegati F.I.S.I. e individuato Michele Conversano come Delegato F.I.S.I. e di diffondere il codice deontologico. Alla presente si allegano le firme dei maestri di sci presenti.

Montemurro (PZ),
6.6.2009

I presenti

Maestro:	Firma
Aulicino Angelo	
Castronuovo Donato	
Colasanti Mario	
Conversano Michele	
Conversano Paolo	
Coviello Decio	
Filippi Donato	
Langone Dario	
Limongi Fabio	
Priore Antonio	

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 4 - 8 - 09
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ○

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo